

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)627 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*)

16

ALLEGATO 1 (*Proposta di documento finale*)

21

ALLEGATO 2 (*Proposta di documento finale*)

24

ALLEGATO 3 (*Proposta di documento finale*)

26

ALLEGATO 4 (*Proposta di documento finale*)

28

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione. C. 3564 Tentori (*Seguito dell'esame e rinvio*)

18

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.40

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa. (COM(2015)192final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno.

(COM(2015)627 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico.

(COM(2015)633 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale.

(COM(2015)634final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni.

(COM(2015)635final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2016.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice per la IX Commissione*, anche a nome del collega Basso, presenta una proposta di documento finale relativa alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final) (*vedi allegato 1*) e una proposta di documento finale relativa alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015) 635 final) (*vedi allegato 2*). Sottolinea, in particolare, i profili relativi alla tutela dei minori e alla linguistica computazionale, anche al fine di implementare il livello di fiducia che, come emerso dalle audizioni, risulta un elemento fondamentale e ineludibile per lo sviluppo del commercio elettronico. Ritiene che le Commissioni abbiano svolto un lavoro proficuo e di grande interesse, e che, anche grazie alle audizioni, abbiano potuto approfondire e affrontare puntualmente una serie di questioni di particolare significato per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, illustra le proposte di docu-

mento finale relative rispettivamente alla proposta di regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015) 627 final) (*vedi allegato 3*), alla Comunicazione sui contratti nel settore digitale per l'Europa (COM(2015) 633 final) e alla proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634 final) (*vedi allegato 4*). Con riferimento a quest'ultima, sottolinea che i relatori hanno inteso porre una condizione che auspica sia tenuta nella massima considerazione dal Governo italiano e rappresentata nelle sedi europee, volta ad escludere la pratica del cosiddetto *profiling* commerciale, ossia dell'insieme delle attività che, attraverso l'elaborazione dei dati conferiti, consentono all'azienda di « etichettare » il cliente, mediante operazioni di classificazione basate sulla selezione dei suoi gusti e preferenze. In tema di *profiling*, sottolinea che il nuovo Regolamento in materia di dati personali ha rafforzato la tutela dell'utente, con particolare riferimento al diritto di opposizione e ha ribadito la necessità – anche nel mondo *on-line* – di chiedere un consenso informato e libero. Osserva altresì che si deve prestare la massima attenzione alla tutela dei minori, secondo la migliore tradizione giuridica italiana. Sottolinea, al riguardo, che l'articolo 3, comma 1 della direttiva, nella parte in cui prevede che i contenuti digitali possano essere forniti anche in cambio di una controprestazione « non pecuniaria sotto forma di dati personali o qualsiasi altro dato », potrebbe consentire ai genitori o ai soggetti che hanno la patria potestà di cedere dati di minori che potranno essere oggetto di pratiche commerciali. Ritiene, al riguardo, che potrebbe risultare opportuna una riformulazione che si limiti ad evidenziare la gratuità o meno del contenuto digitale fornito, vietando, in ogni caso, la possibilità di trasferimento o cessione di dati relativi a minori, a prescindere dalla titolarità del contratto.

Paolo COPPOLA (PD) ringrazia i relatori per l'ottimo lavoro svolto e li invita, al fine di rendere più efficace il mercato digitale, a valutare l'inserimento, all'in-

terno delle proposte di documento finale, di due elementi: il primo relativo alla possibilità, da parte del consumatore, di effettuare un controllo e una comparazione dei prezzi dei prodotti, effettuabile grazie alla sempre maggiore standardizzazione dei relativi parametri, al fine di metterlo nelle condizioni di operare una scelta maggiormente consapevole; il secondo relativo alla possibilità di utilizzare, per la distribuzione delle merci nel cosiddetto ultimo miglio, dispositivi a guida automatica, come già sperimentato in altri Paesi.

Ludovico VICO (PD) sottolinea che gli atti in esame pongono questioni molto delicate in termini di sicurezza dei dati forniti e di *privacy* che ritiene debbano essere richiamati dai relatori nelle proposte di parere in esame.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, chiede al collega Coppola di voler trasmettere una proposta di integrazione relativamente alla prima questione sollevata di carattere molto tecnico. Sottolineata la rilevanza delle osservazioni del deputato Vico, riterrebbe utile inserire nelle proposte di documento finale un invito al Governo a tenere conto in sede europea delle osservazioni e delle condizioni poste.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice per la IX Commissione*, in ordine alle considerazioni svolte dal collega Vico, fa presente che all'interno della strategia complessiva per il mercato unico digitale i temi della *cyber security* e della *privacy* costituiscono elementi di grande rilievo, sui quali è in corso di definizione la normativa a livello di Unione europea. Ritiene pertanto che, in relazione agli atti che saranno adottati, potranno essere opportunamente segnalate le questioni evidenziate dal collega Vico.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione.

C. 3564 Tentori.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta ha svolto la relazione introduttiva il collega Catalano relatore per la IX Commissione. Invita pertanto il deputato Senaldi, relatore per la X Commissione, ad intervenire per svolgere eventuali ulteriori considerazioni.

Angelo SENALDI (PD), *relatore per la X Commissione*, comunica ai colleghi della IX Commissione Trasporti che presso la Commissione Attività produttive ha iniziato l'esame congiunto di alcune proposte di legge in materia di *home restaurant* e di *bed sharing*. Al riguardo, sottolinea come vi siano profili fiscali da affrontare per la disciplina di tali attività che sono connessi ai contenuti dell'articolo 5 della proposta di legge in esame che, a suo avviso, deve costituire la cornice entro cui inquadrare le disposizioni recate da altri provvedimenti di carattere settoriale sull'economia della condivisione in esame presso altre Commissioni.

Mattia FANTINATI (M5S) sottolinea l'importanza di una regolamentazione quadro della cosiddetta *sharing economy* al fine di disciplinare in modo più puntuale le specifiche attività di *home restaurant* e di *bed sharing*. Al riguardo, ritiene opportuno regolare tali attività dal punto di vista fiscale industriale e commerciale all'interno di una cornice normativa in cui siano definite le disposizioni comuni ai diversi aspetti della *sharing economy*, al fine di evitare un'eccessiva e pernicioso frammentazione della legislazione in materia.

Veronica TENTORI (PD), pur riconoscendo la rilevanza di una regolamentazione fiscale della *sharing economy*, ritiene siano prioritarie le questioni definitorie e quelle relative all'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della nuova disciplina così come disciplinate dall'articolo 2 della proposta di legge a sua prima firma.

Gianluca BENAMATI (PD), nel concordare con le considerazioni svolte dalla collega Tentori, ritiene necessario un intervento normativo a carattere organico relativo alla cosiddetta economia della condivisione che presenza aspetti trasversali a più settori produttivi difficilmente riconducibili ad unità. Appare opportuno, pertanto, definire preliminarmente l'ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina, evidenziando i profili che occorre regolamentare, fra i quali vi sono senz'altro i temi della sicurezza del lavoro, della salute e della disciplina fiscale. Ciò al fine di evitare un'eventuale frammentazione della legislazione sulle attività riconducibili all'economia della condivisione. Ritiene infine opportuno svolgere alcune audizioni per approfondire gli aspetti più rilevanti della proposta di legge in esame.

Vincenzo GAROFALO (AP), osserva che il tema oggetto della proposta di legge in esame è attuale e si configura come un elemento di grande rilievo per il futuro, tale da condizionare gran parte dell'economia dei prossimi anni. Osserva che, oltre alla proposta in esame, ci sono

numerose iniziative in discussione relative a singoli servizi, che dimostrano l'attenzione del Parlamento al riguardo. Giudica assai rilevante il tema della regolamentazione fiscale, affinché non si affaccino sul mercato operatori che si pongano in concorrenza con altri operatori che prestano i medesimi servizi, non sottostando però alle medesime regole. Giudica necessario determinare esattamente il perimetro della proposta di legge, definendo esattamente cosa si intende per economia condivisa e prevedendo una regolamentazione che garantisca una concorrenza leale, soprattutto attraverso l'imposizione di regole fiscali applicabili in maniera uniforme a tutti gli operatori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nel concordare sul carattere trasversale a più settori produttivi della disciplina che le Commissioni si accingono ad esaminare, evidenzia la necessità di prevedere norme a tutela dei cittadini consumatori e concorda con la proposta avanzata di svolgere un breve ciclo di audizioni. Potranno altresì essere individuati alcuni soggetti ai quali chiedere un contributo scritto utile ai fini dell'approfondimento delle tematiche inerenti il provvedimento in esame.

Adriana GALGANO (SCpI) ritiene opportuno che le Commissioni possano condividere gli elementi conoscitivi e la documentazione raccolta nell'esame dei provvedimenti di rispettiva competenza che trattano aspetti specifici riconducibile alla materia dell'economia della condivisione.

Ivan CATALANO (Misto), *relatore per la IX Commissione*, giudica opportuno che le Commissioni procedano ad effettuare un numero limitato di audizioni, potendo chiedere ai soggetti che non interverranno in audizione di inviare memorie scritte con proposte e suggerimenti utili a precisare il testo in esame. Ritiene in ogni caso opportuno sentire l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita i

rappresentanti dei gruppi a segnalare ai relatori e alle segreterie delle Commissioni i soggetti da chiamare in audizione entro il prossimo giovedì 19 maggio. Si potrà successivamente prevedere un ufficio di

presidenza congiunto in cui definire il programma delle audizioni. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

Le Commissioni IX e X,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» COM(2015)192;

considerato che:

la comunicazione si inserisce nell'ambito della Strategia Europa 2020, che ha introdotto l'Agenda digitale europea come una delle sette iniziative faro, con l'obiettivo di definire una strategia per il mercato unico del digitale basato su Internet superveloce e su applicazioni interoperabili, garantendo entro il 2020 l'accesso a velocità di Internet superiori tramite reti di nuova generazione (NGA);

la comunicazione si prefigge di creare le condizioni per cui i cittadini e le imprese non incontrino ostacoli all'accesso e all'esercizio delle attività *online*, in condizioni di concorrenza leale e con standard elevati di protezione dei consumatori e dei dati personali;

in particolare, si prefigura l'abbattimento delle barriere che inibiscono l'attività *online* transfrontaliera, tra cui le differenze normative tra gli Stati membri in materia di contratti e di diritto d'autore, nonché i diversi regimi IVA applicati;

nelle previsioni della Commissione, dalla realizzazione della Strategia potrebbe derivare un aumento del PIL europeo di 415 miliardi di euro;

la Commissione stima che nel prossimo decennio la maggior parte delle attività economiche si svolgeranno in ambiente digitale per cui, affinché le imprese dell'UE possano mantenere la loro competitività, sarà necessario procedere sulla strada della digitalizzazione di tutti i settori;

gli obiettivi indicati dalla Commissione europea appaiono pienamente condivisibili; tali obiettivi debbono, tuttavia, tradursi in misure puntuali che ne consentano la concreta attuazione;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) al fine di migliorare la connettività, è necessario che l'Unione favorisca gli investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture digitali per sviluppare la banda ultra-larga o ultra veloce, anche attraverso finanziamenti a valere sul bilancio dell'Unione europea;

b) è necessario che la circolazione dei dati avvenga in un ambiente che garantisca la massima sicurezza, con particolare riferimento ai cosiddetti *big data* (dati anagrafici, di reddito, finanziari, dati di *marketing*), e che siano adeguatamente tutelate sia le informazioni e i soggetti che, con maggiore o minore consapevolezza, le forniscono, sia le imprese che su tali informazioni costruiscono le proprie strategie aziendali (campagne *social*, di *marketing*, di profilazione, di *direct e-mail marketing*, ecc.); in particolare, appare assolutamente indispensabile garantire una adeguata tutela dei minori, i cui dati non possono essere oggetto di trasferimento o cessione, in coerenza con gli standard della normativa nazionale;

c) per sbloccare il potenziale del mercato unico europeo occorre preservare la sicurezza e l'integrità delle reti ed aumentare la fiducia dei cittadini nell'utilizzo dei servizi digitali, facilitando la cooperazione e lo scambio di informazioni e la più ampia collaborazione e condivisione tra gli Stati membri, al fine di garantire livelli elevati ed omogenei di sicurezza su tutto il territorio europeo;

d) al fine di migliorare l'interoperabilità e valorizzare l'*e-commerce*, appare necessario definire programmi di sostegno per gli investimenti, soprattutto per le PMI, superando i vincoli nazionali e ottimizzando sia le infrastrutture sia le modalità operative, come le attività di spedizione e consegna; in tale ottica, è fondamentale che venga definito un quadro normativo armonizzato per la costituzione e la registrazione *online* delle imprese, anche transfrontaliere;

e) è opportuno promuovere e sostenere i programmi europei e nazionali, già avviati ovvero da avviare quanto prima, anche sulla base delle più efficaci esperienze maturate negli scorsi anni, avvalendosi degli strumenti offerti dalla linguistica computazionale, per rimuovere le barriere linguistiche che rischiano di pregiudicare le potenzialità di crescita del mercato digitale. Ciò vale essenzialmente

per due ordini di motivi: 1) per facilitare gli operatori economici nella predisposizione dei contratti nelle diverse lingue dei paesi in cui operano o intendono operare e per partecipare agli appalti pubblici la cui documentazione deve essere predisposta nella lingua del paese che li bandisce. Tali considerazioni valgono in particolare per le imprese di minori dimensioni, le quali incontrano maggiori difficoltà per la carenza di risorse finanziarie e umane a disposizione, e che dovranno essere supportate in questo ambito in coerenza con le indicazioni contenute nello *Small Business Act*; 2) per agevolare il flusso di dati e informazioni (in particolare i *big data*) al di là dei confini nazionali, favorendo la riconoscibilità e la più rapida traduzione dei concetti e dei contenuti in termini tendenzialmente inequivoci;

f) per prodotti quali ad esempio l'*e-book*, è necessaria una parificazione con il regime previsto per i prodotti materiali, per quanto riguarda le condizioni contrattuali relative alla disponibilità dei diritti sui contenuti in capo al titolare e la possibilità di trasmetterli agli eredi legittimi ovvero di poterli prestare, in presenza di servizi disponibili su più piattaforme. Tali considerazioni valgono anche con riferimento ad un'armonizzazione del trattamento fiscale che allinei le aliquote IVA dei prodotti digitali a quelle dei loro corrispettivi materiali;

g) analogamente è auspicabile che vengano adottate, in materia di consegna transfrontaliera dei pacchi, le misure preannunciate volte ad allineare tendenzialmente i costi a carico dei consumatori sulla base delle prassi più vantaggiose;

h) appare necessario favorire l'avvio di nuove iniziative e attività imprenditoriali e agevolarne la crescita attraverso tutti i vantaggi sul piano delle procedure burocratiche e degli adempimenti legali, fiscali e amministrativi, che può assicurare l'intenso ricorso alle tecnologie digitali;

i) in tema di diritto d'autore, per un'efficace tutela dello stesso nel mondo digitale occorre bilanciare l'accesso alla

conoscenza e all'informazione con la necessità per gli autori e gli altri titolari di diritti sulle opere dell'ingegno di ottenere tutela giuridica e un'adeguata remunerazione da parte degli utilizzatori, nel rispetto delle diversità culturali e favorendo la crescita economica, chiamando ad un ruolo più deciso, anche in termini di responsabilità, gli intermediari/operatori delle reti elettroniche; l'armonizzazione delle disposizioni sul diritto d'autore dovrebbe realizzarsi anche valutando il ricorso a soluzioni contrattuali, promuovendo l'innovazione tecnologica anche in questo ambito, analogamente a quanto già

previsto con le licenze multiterritoriali nel settore musicale. È auspicabile, pertanto, che al più presto la Commissione europea provveda a presentare le preannunciate proposte legislative volte a rivedere la normativa vigente in materia;

j) occorre adottare tutte le iniziative necessarie per superare il considerevole *value gap* tra le remunerazioni dei fornitori di servizi (*provider*, motori di ricerca, aggregatori, *social network*) e i fornitori di contenuti, con l'obiettivo di assicurare una adeguata remunerazione a tutti gli operatori dell'industria della cultura.

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

Le Commissioni IX e X,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni COM(2015)635;

considerato che:

le vendite al dettaglio *online* sono in costante aumento: già oggi circa il 50 per cento dei consumatori dell'UE effettua acquisti *online* per i vantaggi che offrono in termini di mezzi e di ampiezza dell'offerta disponibili, sebbene la percentuale vari significativamente da paese a paese;

la proposta di direttiva mira ad armonizzare integralmente la normativa dell'Unione europea applicabile alla vendita *online* e agli altri tipi di vendita a distanza di beni, vietando agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni legislative difformi, superando così le differenze attualmente esistenti nei diversi ordinamenti. Mentre, infatti, le norme riguardanti gli obblighi di informativa precontrattuale, il diritto di recesso e le condizioni di consegna sono state pienamente armonizzate, altri elementi contrattuali essenziali a tutela del consumatore, quali i criteri di conformità, i rimedi diversi dal recesso e le modalità per il loro esercizio, sono regolati in termini diversi dagli Stati membri;

tali differenze costituiscono un ostacolo allo sviluppo delle vendite *online* per cui i consumatori, riponendo scarsa fiducia nel commercio elettronico transfrontaliero, optano per l'acquisto entro il territorio nazionale, in tal modo disponendo di una gamma più limitata di beni a prezzi meno competitivi;

al fine di garantire al consumatore di godere del bene conformemente al contratto, viene stabilito che il bene deve essere libero da qualsiasi diritto di terzi, inclusi quelli basati sulla proprietà intellettuale;

rispetto alla normativa vigente, i consumatori vengono favoriti perché non si prevede più a loro carico l'obbligo di denunciare il difetto del bene entro il termine di due mesi, mentre l'onere a carico del venditore di provare l'assenza di difetti di conformità si estende ad un periodo di due anni, in luogo dei sei mesi attuali;

la proposta prevede, inoltre, una gerarchia di opzioni a disposizione dell'acquirente che, nell'ordine, comprendono la riparazione o sostituzione del bene, la riduzione proporzionale del prezzo e la risoluzione del contratto. Inoltre, la proposta sancisce il diritto del consumatore di rifiutare di pagare qualsiasi parte del prezzo non ancora versata finché il venditore non avrà ripristinato la conformità del bene;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempesti-

vamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) è opportuno valutare se le modifiche prospettate, che spostano pressoché interamente sul venditore l'onere della prova, siano suscettibili di ingenerare una condizione di incertezza quanto agli obblighi a carico del venditore stesso, tale da disincentivare le vendite a distanza, compromettendo in tal modo l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del commercio transfrontaliero e alimentando, nel contempo, la crescita del contenzioso giudiziario;

b) con riferimento alla norma che prevede che il bene debba essere libero da qualsiasi diritto di terzi, inclusi quelli basati sulla proprietà intellettuale, non è chiaro come tale disposizione si possa applicare ai beni per i quali vigono regimi a tutela della proprietà intellettuale (ad esempio libri, dischi, soggetti al diritto d'autore, oppure oggetti di *design*, protetti da brevetti o marchi), per cui è auspicabile che al più presto la Commissione europea provveda a presentare le preannunciate proposte legislative volte a rivedere la normativa vigente in materia;

c) va valutato se le tutele a favore del consumatore, previste dagli articoli 9 e seguenti, che subordinano la possibilità di chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto alla preventiva

richiesta di riparazione o sostituzione del prodotto, costituiscano effettivamente un progresso delle garanzie rispetto a quanto previsto nell'ordinamento nazionale dall'articolo 1492 del codice civile, in base al quale il compratore, in caso di vizi, può scegliere tra riduzione del prezzo e risoluzione del contratto;

d) va valutata l'opportunità di stabilire un termine di decadenza entro il quale il compratore deve denunciare il difetto di conformità del bene, che dovrebbe essere uniforme in tutti gli Stati membri;

e) allo scopo di evitare situazioni d'incertezza, va valutata l'opportunità di prevedere un termine massimo entro il quale il venditore debba procedere alla riparazione o sostituzione del bene, per consentire al consumatore l'esercizio del diritto alla risoluzione;

f) al fine di superare le barriere linguistiche che ostacolano lo sviluppo del commercio elettronico, è auspicabile che siano promosse tutte le iniziative utili affinché i cittadini e le imprese possano usufruire di servizi elettronici plurilingue, avvalendosi degli strumenti offerti dalla linguistica computazionale, per facilitare la comparazione semantica e la più tempestiva traduzione di concetti e contenuti in termini tendenzialmente inequivoci;

g) è auspicabile che siano adottate quanto prima le misure, preannunciate nella Strategia per il mercato unico digitale, in materia di consegna transfrontaliera dei pacchi, in modo da allineare tendenzialmente i costi a carico dei consumatori sulla base delle prassi più vantaggiose.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)627 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

Le Commissioni IX e X,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno COM(2015)627;

considerato che:

la rapida diffusione dei servizi di contenuti *online* e l'uso crescente dei dispositivi portatili pone l'esigenza di garantire la fruizione dei servizi di contenuti *online* anche oltre le frontiere nazionali;

sussistono ancora molti ostacoli che impediscono la prestazione di servizi di contenuti digitali ai consumatori che si trovino temporaneamente in altro Stato membro, derivanti essenzialmente dalle pratiche commerciali dei fornitori dei servizi;

l'ostacolo principale alla portabilità transfrontaliera è costituito, pertanto, dai contratti stipulati tra i fornitori di servizi *online* e i loro abbonati, che riflettono, a loro volta, le clausole di restrizione territoriale inserite nei contratti conclusi tra i fornitori dei servizi e i titolari dei diritti;

la proposta intende garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* e prevede che il fornitore di un servizio di contenuti digitali debba

garantire a un abbonato che si trovi temporaneamente in uno Stato membro di accedere al servizio e di fruirne;

la proposta tiene conto di una serie di problemi segnalati dai portatori di interesse: non impone l'obbligo di assicurare la portabilità ai fornitori che prestano servizi a titolo gratuito senza la verifica dello Stato membro di residenza del consumatore; non obbliga i fornitori a prestare il servizio oltre frontiera con la stessa qualità offerta nello Stato membro di residenza; lascia le parti libere di pattuire le condizioni atte a garantire che il servizio sia prestato conformemente al regolamento;

ai fini della localizzazione della prestazione del servizio la proposta prevede che la prestazione, l'accesso e la fruizione dello stesso si considerano avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza dell'abbonato, nonostante che quest'ultimo sia temporaneamente presente in un altro Stato membro, ai fini dell'applicazione della disciplina vigente in materia di diritto d'autore;

la proposta prevede l'inapplicabilità tra titolari del diritto d'autore e i fornitori e tra i fornitori e gli abbonati, delle disposizioni contrattuali che siano in contrasto con le disposizioni relative all'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei contenuti;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempesti-

vamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) è opportuno definire il concetto di presenza « temporanea » dell'utente in uno Stato membro diverso da quello di residenza sulla base di criteri inequivoci, al fine di evitare incertezze in sede di applicazione della norma, la quale potrebbe prestarsi a interpretazioni differenti tra diversi Stati membri, in tal modo inficiando l'obiettivo di un approccio comune;

b) in materia di qualità del servizio, è opportuno prevedere che il fornitore debba comunque garantire criteri di qua-

lità minimi della portabilità transfrontaliera, anche se inferiori a quelli offerti nel Paese di residenza;

c) considerato che il regolamento si applicherà anche ai contratti e ai diritti acquisiti prima della data della sua entrata in vigore, è opportuno prevedere, limitatamente ai contratti e ai diritti già in essere, un periodo transitorio, non inferiore ai dodici mesi, nel corso del quale i fornitori possano adeguarsi alle novità prospettate;

d) occorre valutare l'opportunità di chiarire se l'inapplicabilità delle clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni previste comporti la nullità delle clausole stesse;

e) in ogni caso, occorre intervenire al fine di evitare che i costi che i fornitori dei servizi dovranno sostenere per adeguare l'infrastruttura tecnica vengano posti in larga parte a carico degli utenti.

ALLEGATO 4

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final);

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

Le Commissioni IX e X,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico COM(2015)633 e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale COM(2015)634;

considerato che:

il mercato dei prodotti a contenuto digitale nell'UE è in rapida espansione, in particolare per quanto riguarda i settori delle applicazioni mobili, della musica e dei videogiochi;

tuttavia attualmente circa il 56 per cento di coloro che accedono a contenuti online transfrontalieri incontra difficoltà di accesso o di *download*;

allo stato attuale, non ci sono rimedi specifici a livello UE per i difetti del prodotto a contenuto digitale. In particolare, gli utenti non sono adeguatamente tutelati quando non riescono a scaricare i prodotti, quando i prodotti sono incompatibili con altri *hardware/software* ovvero

quando gli stessi non funzionano correttamente o addirittura danneggiano il computer; tali limiti discendono in larga parte dal fatto che per lo più si tratta di contratti per adesione tipizzati;

i contratti per la fornitura di prodotti a contenuto digitale hanno una qualificazione diversa nei vari Stati membri (contratti di servizio, di locazione, di vendita), e prevedono rimedi diversificati a tutela del consumatore, tali da ingenerare incertezze sul piano giuridico nelle imprese che intendano operare a livello transfrontaliero riguardo ai loro obblighi e negli utenti in merito ai loro diritti;

la proposta reca disposizioni sulla conformità del contenuto digitale, sui rimedi a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità del contenuto digitale con le previsioni contrattuali e sulle modalità per l'esercizio di tali rimedi;

la proposta di direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali relative ad aspetti che non sono disciplinati dalla stessa (norme sulla formazione e la validità dei contratti e sulla liceità del contenuto) e si applica a tutti i contenuti digitali, indipendentemente dal supporto utilizzato per la loro trasmissione (supporto durevole, *download* effettuato dal consumatore, trasmissione in *streaming*);

è previsto che i contenuti digitali possono essere forniti anche in cambio di una controprestazione non pecuniaria consistente nel consenso all'accesso a dati personali;

nell'ottica di una piena armonizzazione, la proposta di direttiva impedisce che gli Stati membri impongano ulteriori prescrizioni formali o sostanziali inerenti agli aspetti disciplinati, incluse quelle volte a garantire al consumatore un livello di tutela diverso, più o meno favorevole;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una valutazione positiva sulla Comunicazione (COM(2015)633);

esprimono altresì una valutazione positiva sulla proposta di direttiva (COM(2015)634),

con la seguente condizione:

relativamente alla previsione che i contenuti digitali possono essere forniti anche in cambio di una controprestazione non pecuniaria consistente nel consenso all'accesso a dati personali, occorre garantire l'esclusione della configurabilità della pratica del cosiddetto *profiling* commerciale, ossia dell'insieme delle attività che, attraverso l'elaborazione dei dati conferiti, consentono all'azienda di « etichettare » il cliente, mediante operazioni di classifica-

zione basate sulla selezione dei suoi gusti e preferenze. In tema di *profiling*, il nuovo Regolamento in materia di dati personali ha rafforzato la tutela dell'utente, con particolare riferimento al diritto di opposizione e ha ribadito la necessità – anche nel mondo *on-line* – di chiedere un consenso informato e libero. Allo scopo di evitare che tali garanzie possano essere compromesse dalla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, concernente l'ambito di applicazione della direttiva, nella parte in cui prevede anche una controprestazione « non pecuniaria sotto forma di dati personali o qualsiasi altro dato », potrebbe risultare opportuna una riformulazione che si limiti ad evidenziare la gratuità o meno del contenuto digitale fornito. In particolare, appare essenziale garantire una adeguata tutela dei minori, i cui dati, in ogni caso, non dovranno essere oggetto di trasferimento o cessione, a prescindere dalla titolarità del contratto;

e con le seguenti osservazioni:

a) è opportuno garantire che la piena armonizzazione delle norme, che esclude la possibilità che uno Stato membro possa adottare disposizioni di maggior tutela del consumatore, non comporti un arretramento rispetto agli standard di tutela attualmente assicurati;

b) è opportuno chiarire l'estensione del sistema risarcitorio, affinché non sia limitato alla sola perdita economica, ma esteso anche alle componenti non patrimoniali del danno.